



# Rivalutazione delle partecipazioni

## Proroga dei termini per il versamento dell'imposta e per il giuramento della perizia di stima



La Legge di Bilancio del 2021 aveva previsto nuovamente la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2021 mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'11% da corrispondere al fisco entro il 30 giugno 2021.

Oltre al versamento dell'imposta, era prevista la predisposizione di una perizia di stima del bene oggetto di rivalutazione, redatta da parte di un professionista abilitato, il giuramento della quale doveva essere effettuato entro il medesimo termine per il versamento dell'imposta sostitutiva.

### La proroga dei termini

In sede di conversione in legge del decreto Sostegni bis vengono rideterminate le scadenze per assolvere agli adempimenti necessari alla rivalutazione delle partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2021.

Più nello specifico, vengono infatti differiti i termini per il versamento della prima o dell'unica rata dell'imposta sostitutiva. Tale scadenza, inizialmente fissata al 30 giugno 2021, viene dunque prorogata al **15 novembre 2021**.

Slitta inoltre, sempre al 15 novembre 2021, anche il termine per il giuramento della perizia di stima la cui redazione risulta essere necessaria per il perfezionamento dell'agevolazione fiscale.

### I vantaggi della rivalutazione

La rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni è stata originariamente prevista dall'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 ed è stata oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti.

Attualmente tale istituto prevede la possibilità, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'11%, da calcolare sul valore del bene così come determinato nella perizia di stima, di rideterminare ai fini fiscali il costo della partecipazione detenuta da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Attraverso tale opzione, è dunque possibile rivalutare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione societaria in maniera tale da 'azzerare', in caso di cessione della suddetta partecipazione, il *capital gain* in capo al soggetto cedente che sarebbe stato assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 26%.

## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria Family Office and Private Client services

E: [it-fm-privatewealth@kpmg.it](mailto:it-fm-privatewealth@kpmg.it)

T: +39 06 8096 3552

**Tomaso de Simone**  
Partner

**Riccardo Di Stefano**  
Senior Manager

**Andrea Baruti**  
Senior Manager

**Richard Talon**  
Manager

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](http://kpmg.com/it/socialmedia)



## Family Office and Private Client News

Alcuni o tutti i servizi qui descritti potrebbero non essere consentiti per i clienti revisionati da KPMG e per le entità agli stessi affiliate o correlate.

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.